



**VERBALE DI INCONTRO
ACCORDO DI CHIARIMENTO
CIRCA GLI ACCORDI DEL 24 FEBBRAIO E DEL 16 APRILE 2014 IN MATERIA DI
COMPENSO RETRIBUTIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2013 E SEGUENTI**

Tra la società AEMME Linea Ambiente srl - con sede legale in Magenta via Crivelli n. 39 e sede amministrativa in Legnano via per Busto Arsizio, 53 - rappresentata dal Presidente Ing. Aldo Amadori e dal Direttore Tecnico Ing. Stefano Migliorini, dall'Amministratore Delegato della Capogruppo Amga Legnano SpA Ing. Olindo Garavaglia

e

le RSU aziendali

e

le CO.SS. Territoriali FP-CGIL Ticino Olona, FIT-CISL Lombardia, UIL TRASPORTI Lombardia, congiuntamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) in data 24 febbraio 2014 è stata sottoscritta tra le Parti un'Ipotesi di Accordo (nel seguito, per brevità "l'Accordo") che contempla:
 - a) per il solo anno 2014, in relazione alla mancata stipula dell'accordo sul premio di risultato per l'anno 2013, la corresponsione di un Compenso Retributivo Aziendale quantificato in € 1.300,00 riferito al livello 3A, da corrispondersi per € 700 con la retribuzione del mese di maggio 2014 e per € 600 con la retribuzione del mese di dicembre 2014, alle condizioni previste nell'Ipotesi di Accordo;
 - b) un riconoscimento premiale supplementare, da corrispondersi negli anni 2014 e 2015, finalizzato alla riduzione del lavoro straordinario, di importo complessivo pari ad € 145.000 (centoquarantacinquemila) lordi, di cui € 105.000 da destinarsi al personale dei cantieri di Legnano e Busto Garolfo ed € 40.000 da destinarsi al personale del cantiere di Magenta, da corrispondersi come previsto nell'Accordo
 - c) L'Accordo prevede, tra l'altro, che la premialità di cui alla precedente lettera b) venga erogata a condizione che si registri, nei diversi periodi previsti nell'Ipotesi di Accordo, il costo dello straordinario si sia ridotto, rispetto al pari periodo dell'anno precedente, almeno per un importo pari all'onere complessivo (sopra indicato) derivante all'azienda dalla corresponsione delle varie tranches di erogazione;
- 2) L'Ipotesi di Accordo è stata sottoposta, a cura delle rappresentanze Sindacali, alle Assemblee dei lavoratori e ad un referendum, dei cui esiti le competenti Parti Sindacali hanno provveduto ad informare la Società

A seguito di ripetuti incontri e dell'intesa intervenuta il 16.4.2014, si è reso necessario un chiarimento tra le parti sulla portata dell'accordo

le Parti hanno convenuto sul seguente

ACCORDO

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ipotesi accordo, anche ai fini della sua interpretazione
- 2) a chiarimento ed integrazione di quanto concordato nell'Ipotesi di Accordo del 24 febbraio 2014, che si intende qui integralmente richiamato per quanto non espressamente derogato, si conviene che:

- i. viene confermato il punto 3) dell'Accordo, nella parte in cui prevede un riconoscimento premiale supplementare, da corrisponderci negli anni 2014 e 2015, specificamente finalizzato alla riduzione del lavoro straordinario, di importo complessivo pari ad € 145.000 (centoquarantacinquemila) lordi, di cui € 105.000 da destinarsi al personale dei cantieri di Legnano e Busto Garolfo ed € 40.000 da destinarsi al personale del cantiere di Magenta. " Segue come da accordo 24 febbraio 2014.
- ii. i punti a), b) e c) del punto 3 dell'Accordo vengono modificati come segue":
- a) la prima tranche (67 %) verrà erogata, in acconto, con la retribuzione del mese di gennaio 2015 e, per il secondo anno di erogazione, nel mese di gennaio 2016.
In occasione della corresponsione della seconda tranche (33% : luglio 2015 e luglio 2016) si darà luogo ad un conguaglio - positivo o negativo - sulla base della effettiva riduzione del costo dello straordinario nell'anno almeno per un importo pari all'onere complessivo dell'importo della premialità da riconoscere;
- b) per il secondo semestre dell'anno 2015 e per il primo semestre dell'anno 2016 l'obiettivo di riduzione si intenderà raggiunto laddove il lavoro straordinario non superi la soglia di cui ai precedente punto a) (ossia si mantenga al livello dell'anno 2014);"

Le Parti concordano inoltre che i periodi di riferimento per la rilevazione della riduzione del lavoro straordinario siano modificati come segue:

- 1° periodo: 1 luglio - 31 dicembre 2014; 2° periodo : 1 gennaio - 30 giugno 2015;
- 3° periodo: 1 luglio - 31 dicembre 2015; 4° periodo : 1 gennaio - 30 giugno 2016

Le Parti concordano sull'esigenza di effettuare un monitoraggio periodico sull'andamento del lavoro straordinario, al fine di intervenire tempestivamente, apportando eventuali correttivi, nel caso di scostamento dall'obiettivo di riduzione prefissato, fatta salva la garanzia della costante efficacia ed efficienza del servizio.

A tal fine, l'Azienda si impegna a monitorare l'andamento del ricorso allo straordinario con cadenza bimestrale; per il primo periodo di applicazione dell'accordo la verifica sarà effettuata entro la prima metà di settembre e, successivamente, entro la prima metà di novembre fornendo preventivamente i relativi dati alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Nel caso di significativo scostamento rispetto agli obiettivi di cui al presente accordo, l'Azienda interpellerà immediatamente le RSU per un confronto sulle opportune azioni correttive da intraprendere.

Alla scadenza dell'Accordo sul Premio di produttività, le Parti, ove i margini operativi aziendali ed i miglioramenti qualitativi e produttivi lo consentano, e nel rispetto della normativa, anche contrattuale collettiva, allora vigente, nell'ambito degli incontri per il rinnovo del premio di produttività, potranno dedicare attenzione ad un elemento retributivo sostitutivo della mensa.

Legnano, 5 settembre 2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Aemme Linea Ambiente srl

per le RSU di Aemme Linea Ambiente

per le OO.SS. Territoriali

Handwritten signatures of the company and territorial representatives.

FP CGIL Sembolfin
UIL FPL
Handwritten signatures of the territorial representatives.